

**Bruxelles, 8 maggio 2025
(OR. en)**

8723/25

**EF 137
ECOFIN 514
DELECT 53**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 maggio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 2687 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.5.2025 che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione per quanto riguarda le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 2687 final.

All.: C(2025) 2687 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.5.2025
C(2025) 2687 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.5.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione per quanto riguarda le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

1.1. Quadro giuridico

Conformemente all'articolo 38 quindicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (regolamento sui mercati degli strumenti finanziari o "MiFIR"), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") impone ai fornitori di servizi di comunicazione dati (*data reporting services providers* - "DRSP") il pagamento di commissioni che devono coprire totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione e la vigilanza dei DRSP. L'articolo 38 quindicies, paragrafo 2, del MiFIR chiarisce inoltre che l'importo di una commissione individuale imposta a un determinato DRSP dovrebbe coprire tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione e le attività di vigilanza in relazione al fornitore ed essere proporzionato al fatturato del DRSP.

L'articolo 38 quindicies, paragrafo 3, del MiFIR delega alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Il 10 marzo 2022 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione² sulla base dell'articolo 38 quindicies, paragrafo 3, del MiFIR. Tale regolamento stabilisce le commissioni relative alla vigilanza da parte dell'ESMA di due specifici DRSP, vale a dire i dispositivi di pubblicazione autorizzati (*approved publication arrangements* - "APA") e i meccanismi di segnalazione autorizzati (*approved reporting mechanisms* - "ARM"). I fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (*consolidated tape providers* - "CTP"), che sono anche fornitori di servizi di comunicazione dati, erano stati intenzionalmente esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento delegato. Tale scelta era dipesa dall'assenza nell'UE di soggetti che fornissero servizi relativi a sistemi consolidati di pubblicazione e dal fatto che la revisione delle norme che disciplinano i CTP nell'ambito del MiFIR era all'epoca ancora in corso.

Il 25 novembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di modifica del MiFIR³. Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ("riforma del MiFIR") è entrato in vigore il 28 marzo 2024. La riforma del MiFIR ha eliminato gli ostacoli all'emergere di CTP nell'UE e ha fissato un calendario per la selezione e l'autorizzazione da parte dell'ESMA di un CTP per le obbligazioni, un CTP per gli strumenti rappresentativi di capitale (azioni e fondi indicizzati quotati) e un CTP per i derivati negoziati fuori listino (*over-the-counter* - "OTC"). L'avvio dei tre sistemi consolidati di pubblicazione è cadenzato come segue:

¹ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

² Regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione, del 10 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 1).

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0727>.

⁴ Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj>).

- sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni: la procedura di selezione è stata avviata il 3 gennaio 2025;
- sistema consolidato di pubblicazione per gli strumenti rappresentativi di capitale: l'avvio della procedura di selezione è previsto nel giugno 2025;
- sistema consolidato di pubblicazione per i derivati OTC: l'avvio della procedura di selezione è previsto nel primo trimestre del 2026.

Alla luce dell'imminente processo di autorizzazione dei CTP è necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione affinché contempli tutti i DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA, compresi i CTP.

1.2. Obiettivi dell'atto delegato

Il presente atto delegato introduce una commissione fissa una tantum per l'autorizzazione pari a 100 000 EUR per ciascun CTP. L'importo della commissione una tantum per l'autorizzazione addebitata ai CTP è più elevato rispetto all'importo della commissione una tantum per l'autorizzazione addebitata agli APA e agli ARM data la complessità del processo di autorizzazione dei CTP. Tale commissione è ridotta a 50 000 EUR nel caso in cui un CTP già autorizzato chieda l'autorizzazione a prestare i servizi di un APA, di un ARM o di un CTP per una classe diversa di attività.

In seguito all'autorizzazione, i CTP sono tenuti a versare all'ESMA una commissione annuale di vigilanza. Il presente atto delegato chiarisce che, in generale, la stessa metodologia attualmente utilizzata per calcolare le commissioni annuali di vigilanza a carico degli APA e degli ARM si applica anche ai fini del calcolo delle commissioni annuali di vigilanza relative ai CTP. Nel calcolare l'importo effettivo delle commissioni annuali di vigilanza, l'ESMA monitorerà costantemente i ricavi dei CTP al fine di garantire un approccio proporzionato che non ne comprometta la redditività commerciale e che sia in linea di massima conforme al principio del recupero integrale dei costi.

La commissione annuale di vigilanza individuale a carico di un determinato DRSP in un dato anno (n) è calcolata, di norma, tenendo conto del fatturato applicabile. Il fatturato applicabile è calcolato sulla base dei ricavi del DRSP generati dai servizi di base e, se del caso, dai servizi accessori, registrati nel bilancio sottoposto a revisione contabile per l'anno (n-2). Poiché i CTP che iniziano a operare per la prima volta non disporranno dei dati sul fatturato applicabile per i primi due anni di attività, il presente atto delegato introduce un regime speciale in relazione a tale periodo. Nell'ambito del regime speciale si applicherà una commissione annuale di vigilanza fissa pari a 400 000 EUR.

Il presente atto delegato mira a garantire, per quanto possibile, la coerenza tra il regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione e altri atti delegati che disciplinano le commissioni di vigilanza per altri soggetti su cui l'ESMA esercita la vigilanza.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 18 giugno 2020 la Commissione ha chiesto all'ESMA di fornire una consulenza tecnica. L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica dei portatori di interessi, che si è svolta dal 20 novembre 2020 al 4 gennaio 2021, e ha trasmesso la consulenza tecnica alla Commissione⁵ il 23 marzo 2021.

⁵ ESMA, *Final report, Technical advice on ESMA's fees to DRSP*, 23 marzo 2021, ESMA74-362-1830: [esma74-362-1830_final_report_on_drsp_fees.pdf](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma74-362-1830-final-report-on-drsp-fees.pdf).

La consulenza tecnica dell'ESMA verteva, tra l'altro, sulle commissioni per l'autorizzazione e le commissioni annuali di vigilanza relative ai CTP. Successivamente l'ESMA ha trasmesso alla Commissione una proposta riveduta in merito alla commissione per l'autorizzazione pari a 100 000 EUR. Considerando che i dati sul fatturato applicabile relativi ai CTP non sono disponibili per i primi anni di attività, l'ESMA ha inoltre ritenuto opportuno fissare la commissione annuale di vigilanza a 400 000 EUR per tale periodo.

Il 13 febbraio 2025 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari (EGESC) in merito al contenuto del progetto di regolamento delegato⁶. Non è pervenuta alcuna osservazione.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane, dal 10 febbraio al 10 marzo, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", al fine di raccogliere osservazioni da parte del pubblico. Sono pervenute quattro osservazioni.

Un partecipante (un offerente per il sistema consolidato di pubblicazione per le obbligazioni dell'UE) ha espresso il proprio sostegno alle modifiche proposte, in particolare per quanto riguarda il modello di commissione fissa per i primi anni di attività dei fornitori di un sistema di pubblicazione, ma al tempo stesso ha sottolineato l'importanza di garantire l'affidabilità, la prevedibilità e la trasparenza dei costi di vigilanza durante il quinquennio per il quale è selezionato il fornitore del sistema di pubblicazione, in modo da garantire la redditività e la competitività del sistema consolidato di pubblicazione per l'intero periodo. Un altro offerente ha ritenuto importante il mantenimento dei costi di vigilanza a un livello minimo, in modo da poter offrire servizi al minor costo possibile, a vantaggio dei potenziali utenti del sistema di pubblicazione. Entrambe le osservazioni riguardano in larga misura la determinazione del futuro bilancio dell'ESMA per la vigilanza dei CTP, che non rientra nell'ambito di applicazione del presente atto delegato.

Un altro partecipante ha espresso preoccupazione per l'elevato livello delle commissioni attualmente addebitate agli APA e agli ARM e ha chiesto una revisione della dotazione di bilancio dell'ESMA per riflettere solo i costi diretti della vigilanza degli APA e degli ARM. Il medesimo partecipante:

- ha chiesto la soppressione dell'articolo 1 bis dell'atto delegato, in base al quale le commissioni addebitate dall'ESMA ai DRSP dovrebbero coprire anche l'intero costo sostenuto dalle autorità nazionali competenti nel caso in cui svolgano compiti loro delegati dall'ESMA;
- ha espresso preoccupazione per la possibilità che un CTP presti altri servizi di comunicazione dati e, di conseguenza, ha chiesto una revisione dell'articolo 2, lettera c), sulle commissioni per l'autorizzazione in caso di autorizzazione successiva per servizi aggiuntivi di comunicazione dati;
- ha apprezzato il fatto che le commissioni di vigilanza saranno calcolate separatamente per gli APA/ARM (articolo 3 dell'atto delegato) e i CTP (articolo 3 bis dell'atto delegato), ma ha chiesto di modificare l'articolo 4 dell'atto delegato al fine di includere un calcolo separato del fatturato applicabile.

Le prime due osservazioni sono collegate a disposizioni di livello 1 e, in quanto tali, esulano dall'ambito del presente atto delegato. Per quanto riguarda il calcolo separato del fatturato applicabile per gli APA/ARM e i CTP ai fini della quantificazione delle commissioni di

⁶ La versione precedente del progetto di regolamento delegato era stata presentata alla riunione dell'EGESC del 21 settembre 2023, durante la quale non erano pervenute osservazioni.

vigilanza a carico degli APA/ARM e dei CTP a norma, rispettivamente, dell'articolo 3 e dell'articolo 3 bis, l'atto delegato prevede già tale separazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

- L'articolo 1, punto 1), chiarisce che il regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione si applica a tutti i DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA, compresi i CTP.
- L'articolo 1, punto 2), specifica che le commissioni addebitate ai DRSP dovrebbero coprire integralmente i costi diretti e indiretti della vigilanza.
- L'articolo 1, punto 3), introduce una commissione fissa per l'autorizzazione applicabile ai CTP. Introduce inoltre modifiche alle commissioni di vigilanza per gli APA e gli ARM al fine di garantire la coerenza con le norme sulle commissioni di vigilanza applicabili ad altri soggetti su cui l'ESMA esercita la vigilanza e specificare le modalità di calcolo delle commissioni di vigilanza per l'anno in cui la vigilanza di un determinato APA o ARM è trasferita all'ESMA, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione.
- L'articolo 1, punto 4), introduce un nuovo articolo relativo alla commissione annuale di vigilanza applicabile ai CTP, compresa una commissione fissa per i primi anni di attività dei CTP.
- L'articolo 1, punto 5), introduce la metodologia da utilizzare ai fini del calcolo dei ricavi dei CTP.
- L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore del presente regolamento delegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.5.2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione per quanto riguarda le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁷, in particolare l'articolo 38 quindicesimo, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione⁸ specifica le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati ("DRSP") da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA"). L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato era limitato ai dispositivi di pubblicazione autorizzati ("APA") e ai meccanismi di segnalazione autorizzati ("ARM") soggetti alla vigilanza dell'ESMA. L'ambito di applicazione di tale regolamento delegato non comprendeva altri DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA, tra cui i fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione ("CTP"). Tale ambito di applicazione limitato era dovuto all'assenza nell'Unione di DRSP che fornissero servizi relativi a sistemi consolidati di pubblicazione e alla revisione in corso del regolamento (UE) n. 600/2014, modificato dal regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ ("riforma del MiFIR"). La riforma del MiFIR è entrata in vigore il 28 marzo 2024.
- (2) La riforma del MiFIR ha eliminato gli ostacoli all'emergere di CTP nell'Unione e ha fissato un calendario per la selezione e l'autorizzazione da parte dell'ESMA di un CTP per le obbligazioni, un CTP per le azioni e i fondi indicizzati quotati e un CTP per i derivati negoziati fuori listino ("derivati OTC"). Alla luce dell'imminente processo di autorizzazione dei CTP è necessario modificare l'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione affinché contempli tutti i DRSP soggetti alla vigilanza dell'ESMA, compresi i CTP.

⁷ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁸ Regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione, del 10 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/930/oj).

⁹ Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj>).

- (3) Le commissioni di vigilanza a carico dei CTP dovrebbero consistere in una commissione fissa per l'autorizzazione e in una commissione annuale di vigilanza a copertura di tutti i costi associati ai compiti connessi alla loro autorizzazione e alla vigilanza continua. I CTP sono autorizzati solo dopo essere stati selezionati nell'ambito di una procedura di selezione competitiva, organizzata dall'ESMA conformemente agli articoli 27 quinquies bis e 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, i CTP avranno già stabilito un rapporto con l'ESMA e pertanto non dovrebbe essere loro addebitata una commissione separata per la presentazione della domanda.
- (4) La commissione annuale di vigilanza addebitata dall'ESMA ai CTP dovrebbe coprire, di norma, tutte le attività svolte in relazione alla loro vigilanza. A tal fine l'ESMA dovrebbe valutare ogni anno i costi di vigilanza diretti e indiretti connessi ai CTP, compresi i costi per il personale dell'ESMA direttamente assegnato ai compiti di vigilanza e i costi dei servizi orizzontali, quali i costi del sostegno operativo e amministrativo fornito al personale direttamente coinvolto nei compiti di vigilanza. Tale valutazione dovrebbe consentire all'ESMA di addebitare a ciascun CTP una commissione che copra tali costi e sia proporzionata ai suoi ricavi rispetto ai ricavi totali di tutti i CTP. I ricavi di un CTP relativi ad attività direttamente accessorie ai servizi di base dovrebbero essere inclusi nel calcolo del fatturato applicabile qualora sia probabile che abbiano un impatto sulla vigilanza di tale CTP da parte dell'ESMA e non siano già coperti da attività di vigilanza separate. Affinché corrispondano ai costi di vigilanza stimati dall'ESMA, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere adeguate ogni anno. Le commissioni per le attività di vigilanza svolte dall'ESMA in relazione ai CTP dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un disavanzo o un accumulo significativo di avanzi. In caso di disavanzi o avanzi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione prevede che la commissione annuale di vigilanza per un dato DRSP in un dato anno (n) sia determinata in base al fatturato applicabile. Il fatturato applicabile è calcolato conformemente all'articolo 4 di tale regolamento delegato, il quale impone che, in linea di principio, il fatturato applicabile sia calcolato sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile di tale DRSP per l'anno (n-2). Per i CTP che inizieranno a prestare servizi per la prima volta, non saranno disponibili dati affidabili sul fatturato applicabile ai fini del calcolo della commissione annuale di vigilanza nei primi due anni di attività. Per tale periodo è pertanto necessario un regime speciale basato su una commissione annuale di vigilanza fissa. Al fine di prevenire la creazione di ostacoli all'ingresso nel mercato e garantire la proporzionalità, rispecchiando nel contempo una stima dei costi per lo svolgimento dei compiti di vigilanza relativi ai CTP, tale commissione fissa dovrebbe essere stabilita a 400 000 EUR. Nel primo anno di attività tale commissione dovrebbe essere applicata su base proporzionale.
- (6) È opportuno effettuare una distinzione tra i CTP che iniziano a operare nel primo semestre dell'anno e i CTP che iniziano ad operare nel secondo semestre dell'anno. Per i CTP che iniziano a operare nel primo semestre dell'anno, per quell'anno di attività la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere determinata applicando proporzionalmente la commissione annuale di vigilanza fissa. Nel secondo anno tali CTP dovrebbero pagare l'intero importo della commissione annuale di vigilanza fissa. A partire dal terzo anno tali CTP non dovrebbero più essere soggetti al regime speciale e dovrebbero quindi pagare la regolare commissione annuale di vigilanza. Per i CTP

che iniziano ad operare nel secondo semestre dell'anno, per quell'anno di attività la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere determinata applicando proporzionalmente la commissione annuale di vigilanza fissa. Nel secondo e terzo anno tali CTP dovrebbero pagare l'intero importo della commissione annuale di vigilanza fissa. È necessario prorogare il regime speciale per tali CTP fino al terzo anno, dato che è probabile che operino solo per un periodo molto limitato nel corso del primo anno. A partire dal quarto anno tali CTP non dovrebbero più essere soggetti al regime speciale e dovrebbero quindi pagare la regolare commissione annuale di vigilanza.

- (7) Per il periodo compreso tra la data di autorizzazione di un CTP e la data in cui il CTP diventa operativo, se tali date sono diverse, il CTP dovrebbe pagare una commissione di vigilanza calcolata applicando proporzionalmente la commissione fissa per l'autorizzazione in modo da coprire i costi sostenuti dall'ESMA per i) vigilare sulle attività preparatorie del CTP durante tale periodo, in particolare al fine di garantire la predisposizione di accordi contrattuali adeguati e interfacce digitali efficaci con i contributori di dati, ii) monitorare e orientare la tempestiva implementazione, da parte del CTP, delle funzionalità di immissione e disponibilità dei dati pertinenti, iii) valutare la preparazione tecnica del CTP e iv) monitorare l'integrazione di tutte le parti interessate e dei loro dati.
- (8) Il regime speciale basato su una commissione annuale di vigilanza fissa non dovrebbe applicarsi ai CTP che già offrono servizi di CTP per la stessa classe di attività e che sono selezionati per tale classe di attività per altri cinque anni.
- (9) Se almeno un CTP è soggetto al regime speciale basato su una commissione annuale di vigilanza fissa e almeno un altro CTP non è più soggetto a tale regime speciale, la metodologia per il calcolo delle commissioni annuali di vigilanza basata sul fatturato applicabile non può essere utilizzata. È necessario pertanto stabilire una metodologia volta a determinare la commissione annuale di vigilanza per ciascuno dei CTP non più soggetti a tale regime speciale, che dovrebbe tenere conto solo dei costi stimati derivanti dalle attività di vigilanza per tali CTP e del loro fatturato applicabile.
- (10) Al fine di garantire che il fatturato applicabile dei DRSP sia calcolato in modo armonizzato, l'ESMA dovrebbe convertire in euro i ricavi dei DRSP espressi in una valuta diversa dall'euro. A tal fine l'ESMA dovrebbe utilizzare il tasso di riferimento ufficiale pubblicato dalla Banca centrale europea.
- (11) Nei casi in cui un determinato APA o ARM diventi soggetto alla vigilanza dell'ESMA a seguito della rivalutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione¹⁰, è necessario specificare la metodologia da utilizzare ai fini del calcolo della commissione annuale di vigilanza per l'anno in cui l'APA o l'ARM diventa soggetto alla vigilanza dell'ESMA.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione,

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2022/466 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per la deroga al principio secondo cui i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i meccanismi di segnalazione approvati sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/466/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/930

Il regolamento delegato (UE) 2022/930 è così modificato:

- (1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento delegato si applica ai "fornitori di servizi di comunicazione dati" (o "DRSP"), quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014, che sono soggetti alla vigilanza dell'ESMA.";

- (2) è inserito il seguente articolo 1 bis:

"Articolo 1 bis

Recupero integrale dei costi di vigilanza

Le commissioni addebitate ai DRSP coprono:

- (a) tutti i costi diretti e indiretti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza dei DRSP da parte dell'ESMA a norma del regolamento (UE) n. 600/2014;
- (b) tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto attività a norma del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 38 sexdecies di tale regolamento.";

- (3) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 2

Commissioni per la presentazione delle domande e per l'autorizzazione

Se un DRSP chiede l'autorizzazione a fornire servizi di comunicazione dati, esso paga:

- (a) per gli APA e gli ARM, una commissione per la presentazione della domanda di 20 000 EUR per la prima domanda e di 10 000 EUR per ogni successiva domanda di autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati;
- (b) per gli APA e gli ARM, una commissione per l'autorizzazione di 80 000 EUR per la prima autorizzazione e di 40 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati;
- (c) per i CTP, una commissione per l'autorizzazione di 100 000 EUR per la prima autorizzazione e di 50 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi di comunicazione dati.

Articolo 3

Commissioni annuali di vigilanza per gli APA e gli ARM

1. Agli APA e agli ARM soggetti alla vigilanza dell'ESMA è addebitata una commissione annuale di vigilanza.
2. La commissione annuale di vigilanza complessiva e la commissione annuale di vigilanza per un dato APA o ARM sono calcolate come segue:
 - (a) la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (n) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività degli APA e degli ARM a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 inclusa nel bilancio dell'ESMA per tale anno;
 - (b) la commissione annuale di vigilanza a carico di un APA o di un ARM per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva stabilita ai sensi della lettera a) divisa tra tutti gli APA e gli ARM autorizzati nell'anno (n) in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato a norma dell'articolo 4.
3. In nessun caso un APA o un ARM autorizzato dall'ESMA versa una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.

Nel caso in cui sia soggetto alla commissione di vigilanza minima per più di un servizio di comunicazione dati, l'APA o l'ARM versa la commissione di vigilanza minima per ciascun servizio fornito.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, e fatto salvo l'articolo 2, la commissione per il primo anno per gli APA e gli ARM è pari all'importo della commissione per l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), moltiplicato per un fattore pari ai giorni intercorrenti tra l'autorizzazione e la fine dell'anno, diviso per il numero totale di giorni dell'anno in questione. La commissione annuale di vigilanza per il primo anno è quindi calcolata come segue:

commissione del DRSP per il primo anno = commissione per l'autorizzazione * coefficiente;

coefficiente =

$$\frac{\text{numero di giorni di calendario dalla data dell'autorizzazione al 31 dicembre}}{\text{numero di giorni di calendario nell'anno (n)}}$$

Se è autorizzato nel mese di dicembre, l'APA o l'ARM non paga nessuna commissione di vigilanza per il primo anno.

5. In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora la rivalutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 comporti una deroga alla vigilanza dell'ESMA su un APA o un ARM, la commissione annuale di vigilanza per l'anno in cui si applica la deroga è calcolata esclusivamente per i cinque mesi dell'anno durante i quali l'ESMA continua a essere l'autorità di vigilanza dell'APA o dell'ARM in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/466.

6. In deroga ai paragrafi 2 e 3, qualora la rivalutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 comporti la vigilanza dell'ESMA su un APA o un ARM, la commissione annuale di vigilanza per l'anno in cui la vigilanza dell'ESMA inizia ad applicarsi è calcolata esclusivamente per i sette mesi dell'anno durante i quali l'ESMA è l'autorità di

vigilanza dell'APA o dell'ARM in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/466.";

(4) è inserito il seguente articolo 3 bis:

"Articolo 3 bis

Commissioni annuali di vigilanza per i CTP

1. Ai CTP soggetti alla vigilanza dell'ESMA è addebitata una commissione annuale di vigilanza.

2. La commissione annuale di vigilanza complessiva e la commissione annuale di vigilanza per ciascun CTP sono calcolate come segue:

- (a) la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (n) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività dei CTP a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 inclusa nel bilancio dell'ESMA per tale anno;
- (b) la commissione annuale di vigilanza a carico di uno specifico CTP per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva per tutti i CTP calcolata conformemente alla lettera a) divisa tra tutti i CTP autorizzati nell'anno (n) in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato conformemente all'articolo 4.

3. In deroga al paragrafo 2, se un CTP diventa operativo prima del 1° luglio di un dato anno (n), la commissione annuale di vigilanza per tale CTP per gli anni (n) e (n + 1) è calcolata come segue:

- (a) per l'anno (n) si applicano i paragrafi 4 e 5;
- (b) per l'anno (n + 1) la commissione annuale di vigilanza è pari a 400 000 EUR.

In deroga al paragrafo 2, se un CTP diventa operativo il 1° luglio o in data successiva di un dato anno (n), la commissione annuale di vigilanza per gli anni (n), (n + 1) e (n + 2) è calcolata come segue:

- (a) per l'anno (n) si applicano i paragrafi 4 e 5;
- (b) per gli anni (n + 1) e (n + 2) la commissione annuale di vigilanza è pari a 400 000 EUR per ogni anno.

Un CTP è considerato operativo il giorno della concessione dell'autorizzazione da parte dell'ESMA a norma dell'articolo 27 quinquies ter del regolamento (UE) n. 600/2014 o il giorno successivo alla scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 27 quinquies ter, paragrafo 4, del medesimo regolamento se l'ESMA concede tale periodo transitorio.

4. La commissione annuale di vigilanza per l'anno (n) di cui al paragrafo 3 è pari all'importo della commissione annuale di vigilanza di 400 000 EUR moltiplicato per un fattore pari ai giorni intercorrenti tra il giorno in cui il CTP diventa operativo e la fine dell'anno (n), diviso per il numero totale di giorni dell'anno in questione. La commissione annuale di vigilanza è quindi calcolata come segue:

commissione del CTP per l'anno (n) = 400 000 EUR * coefficiente;

coefficiente =

$$\frac{\text{numero di giorni di calendario dalla data in cui il CTP diventa operativo al 31 dicembre dell'anno (n)}}{\text{numero di giorni di calendario nell'anno (n)}}$$

5. Fatto salvo l'articolo 2, se l'ESMA ha concesso a un CTP un periodo transitorio a norma dell'articolo 27 quinquies ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, la commissione annuale di vigilanza per l'anno (n) include anche una commissione per i giorni intercorrenti tra il giorno dell'autorizzazione e il giorno in cui il CTP diventa operativo. Tale commissione è pari all'importo della commissione per l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera c), moltiplicato per un fattore pari ai giorni intercorrenti tra il giorno dell'autorizzazione e il giorno in cui il CTP diventa operativo, diviso per il numero totale di giorni dell'anno (n). La commissione è quindi calcolata come segue:

commissione del CTP per i giorni intercorrenti tra l'autorizzazione e il giorno in cui il CTP diventa operativo = commissione per l'autorizzazione * coefficiente;

coefficiente =

$$\frac{\text{numero di giorni di calendario dalla data in cui il CTP viene autorizzato alla data in cui diventa operativo}}{\text{numero di giorni di calendario nell'anno (n)}}$$

6. In deroga al paragrafo 2, se la commissione annuale di vigilanza per almeno un CTP è calcolata conformemente al paragrafo 3 e la commissione annuale di vigilanza per almeno un altro CTP non è calcolata conformemente a tale paragrafo, la commissione annuale di vigilanza per l'altro CTP o per gli altri CTP è calcolata come segue:

- (a) la commissione annuale di vigilanza complessiva per un dato anno (n) è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività a norma del regolamento (UE) n. 600/2014 per tutti i CTP le cui commissioni annuali di vigilanza non sono calcolate conformemente al paragrafo 3 inclusa nel bilancio dell'ESMA per tale anno;
- (b) la commissione annuale di vigilanza per uno specifico CTP per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale di vigilanza complessiva per tutti i CTP calcolata conformemente alla lettera a) divisa tra tutti i CTP autorizzati nell'anno (n) le cui commissioni annuali di vigilanza non sono calcolate conformemente al paragrafo 3, in proporzione al loro fatturato applicabile calcolato conformemente all'articolo 4.";

(5) l'articolo 4 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere e) ed f) seguenti:

"e) ricavi generati dai servizi di CTP;

f) ricavi generati dai servizi accessori ai servizi di CTP.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fatturato applicabile di un DRSP per un dato anno (n) è pari alla somma degli elementi seguenti:

- (a) i ricavi generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM, di APA o di CTP sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell'anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (n - 3) e

- (b) i ricavi applicabili derivanti da servizi accessori, sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile dell'anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (n - 3),

divisa per la somma dei seguenti elementi:

- (c) il totale dei ricavi di tutti gli ARM, gli APA o i CTP autorizzati generati dalle funzioni di base della fornitura di servizi di ARM, di APA o di CTP sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell'anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (n - 3) e
 - (d) il totale dei ricavi applicabili generati dai servizi accessori di tutti gli ARM, gli APA o i CTP sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile nel corso dell'anno (n - 2) o, se non ancora disponibile, dell'anno precedente (n - 3).";
- (c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Se i ricavi di cui al paragrafo 1 sono segnalati in una valuta diversa dall'euro, l'ESMA converte tali ricavi in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell'euro applicabile al periodo nel quale sono stati registrati i ricavi.

A tal fine l'ESMA utilizza il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.5.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN